



ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL

REGOLAMENTO

Capo I – Soci Nazionali ordinari

Art. 1 – I Soci Nazionali ordinari – secondo una tradizione che rimonta al 1782 – costituiscono i XL. La loro nomina è effettuata secondo l'Art. 13 dello Statuto.

Capo II – Soci in soprannumero

Art. 2 – Il Socio Nazionale in soprannumero passerà Socio Nazionale ordinario ogni qual volta si renderà vacante un posto. Se esistono più Soci in soprannumero, il primo ad essere designato Socio Nazionale ordinario sarà quello di nomina più remota. Se, in applicazione dell'art. 6 del presente Regolamento, esistono più Soci in soprannumero eletti contemporaneamente, il primo ad essere designato sarà il più anziano di età. Il passaggio da Socio in soprannumero a Socio ordinario si farà con delibera del Consiglio di Presidenza; la nomina verrà fatta secondo l'art. 13 dello Statuto.

Capo III – Elezioni dei Soci

Art. 3 – L'interpellanza di cui all'art. 11 dello Statuto, 1° comma, dovrà essere inviata dal Presidente non oltre i 30 giorni dalla vacanza del posto; i Soci avranno 20 giorni per rispondere.

Art. 4 – Le proposte per l'elezione di un nuovo Socio dovranno essere inviate dal Presidente non oltre 15 giorni dalla ricezione delle risposte di cui all'art. 3 del Regolamento.

Art. 5 – Il Presidente, nel proporre le terne, cercherà di far sì che le diverse discipline scientifiche siano equamente rappresentate in seno all'Accademia.

Art. 6 – Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, potrà in via eccezionale porre contemporaneamente in votazione più terne monodisciplinari.

Capo IV – Adunanze

Art. 7 – Le adunanze amministrative per l'approvazione dei bilanci saranno convocate con lettera raccomandata o mezzo equipollente, anche utilizzando la posta elettronica, con un preavviso di almeno 10 giorni.

Capo V – Pubblicazioni



Art. 8 – Ogni Socio ha il diritto a pubblicare nelle Memorie un suo lavoro. Qualora un Socio presenti per la pubblicazione una memoria di un estraneo riferentesi a una disciplina diversa da quella di pertinenza del Socio stesso, il Consiglio di Presidenza può richiedere il parere di un altro Socio appartenente alla disciplina cui la memoria si riferisce.

Capo VI – Attività dell'Accademia

Art. 9 – Il Consiglio di Presidenza per lo studio di alcuni argomenti o la realizzazione di attività particolari (congressi, cicli di conferenze, pubblicazioni speciali, etc.) può nominare Commissioni formate da Soci ed eventualmente integrate da specialisti esterni.

Capo VII – Biblioteca e Archivio Storico

Art. 10 – La Biblioteca dell'Accademia è aperta agli studiosi nei giorni e nelle ore che verranno periodicamente fissate dal Segretario della Accademia o dal Conservatore della Biblioteca e dell'Archivio Storico.

Art. 11 – I manoscritti, autografi, stampati ed altro materiale ordinato nell'Archivio storico dell'Accademia sono liberamente consultabili dai soci. La consultazione potrà essere concessa a studiosi estranei alla Accademia i quali, per accedere all'Archivio, dovranno chiedere l'autorizzazione al Segretario dell'Accademia o al Conservatore della Biblioteca e dell'Archivio Storico.

Art. 12 – Il prestito di libri, periodici, miscellanee esistenti nella Biblioteca è riservato ai Soci. In via eccezionale si può concedere il prestito anche a estranei all'Accademia purché presentati da un Socio.

Art. 13 – Il materiale ordinato nell'Archivio Storico potrà essere consultato soltanto nella sede dell'Accademia.

Art. 14 – Il Conservatore della Biblioteca e dell'Archivio Storico dell'Accademia veglierà sulla buona conservazione del materiale esistente, sull'aggiornamento del catalogo, sulle possibili nuove acquisizioni e sul movimento dei lettori e dei prestiti.

Capo VIII – Premi

Art. 15 – I premi che l'Accademia deve conferire per pubblico concorso saranno banditi dal Consiglio di Presidenza nella sua prima seduta di ogni Anno Accademico.

Art. 16 – I premi che l'Accademia conferisce direttamente dovranno essere assegnati alle scadenze stabilite per ogni premio; il Consiglio di Presidenza, nella sua prima seduta di ogni Anno Accademico, attua quanto stabilito all'art. 31 dello Statuto.



Art. 17 – L’invito ad eleggere i Membri delle Commissioni giudicatrici dovrà essere spedito dall’Accademia entro i 15 giorni susseguenti alla seduta del Consiglio di Presidenza nella quale si è deliberata l’apertura del concorso.

I Soci avranno 20 giorni di tempo per rispondere.

Art. 18 – Le Commissioni giudicatrici saranno convocate non oltre un mese dopo la loro elezione.

Art. 19 – La relazione motivata sui giudizi emessi e sui vincitori proposti — di cui all’Art. 32 dello Statuto — dovrà essere presentata non oltre un mese dopo la prima riunione della Commissione giudicatrice.

Capo IX – Disposizioni suppletive

Art. 20 - Le modifiche al presente Regolamento possono essere stabilite con la stessa procedura di cui all’Art. 38 dello Statuto.